

Richieste di emendamenti al decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Va in premessa considerato che il decreto legge in oggetto non prevede, in alcuna forma e in alcun modo, l'aumento dei trattamenti assistenziali per minorazioni civili di cui siano già titolari le persone in possesso del riconoscimento del relativo status e che rientrino in specifici limiti reddituali personali. Si ritiene che tale ipotesi, ripetutamente avanzata da esponenti del Governo, debba essere oggetto di un ulteriore specifico intervento normativo con destinazione di adeguate risorse.

Non di meno, considerando il provvedimento come un intervento di contrasto alla povertà assoluta e all'esclusione sociale, si ritiene che esso debba essere emendato nella direzione di considerare, con una più corretta ponderazione, la variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favore l'inclusione sociale.

Gli emendamenti che seguono sono quindi improntati a tali obiettivi.

Emendamento su pensione di cittadinanza

All'articolo 1, comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo:

“Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.”

Testo risultante

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. *Tale misura è concessa anche nelle fattispecie in cui il componente o i componenti di età pari o superiore ai 65 anni convivano con una persona con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.*

Motivazione

L'emendamento considera con maggiore attenzione le situazioni in cui all'interno dello stesso nucleo, tendenzialmente limitato a due o tre individui, siano presenti un genitore o un coniuge o un congiunto anziano contestualmente ad una persona con disabilità grave o

non autosufficiente maggiorenne. L'emendamento non stravolge l'obiettivo della misura (contrasto alla povertà delle persone anziane) ma piuttosto fa emergere condizioni che sono causa di forte esclusione. Peraltro va rilevato che tale ipotesi è alternativa al reddito di cittadinanza e consente una scelta da parte degli interessati, ottimizzando il ricorso allo strumento.

Emendamento su parametri della scala di equivalenza

All'articolo 2, comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo:

Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.

Testo risultante

Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1. *Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.*

Motivazione

L'emendamento mira a considerare e ponderare la presenza nel nucleo di una persona con disabilità, introducendo anche l'elemento selettivo del diverso peso a seconda della severità delle condizioni che richiedono ragionevolmente differente impegno assistenziale. Per evitare il rischio distorsivo che tale intervento non incida sui nuclei numerosi (più di 4 persone) per i nuclei con disabilità viene elevato il tetto massimo ad un più ragionevole totale di 2,5.

Emendamento su soglia patrimonio mobiliare

All'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 3

Modificare le parole "per euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE," **con la frase** "euro 5.000 per ogni componente con disabilità media ed euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013,"

Testo risultante

"3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono

ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, presente nel nucleo;"

Motivazione

L'emendamento rivede, introducendo elementi selettivi in base alla gravità, i limiti del patrimonio mobiliare posti per l'accesso ai benefici previsti dal reddito e dalla pensione di cittadinanza, considerando come sovente le provvidenze assistenziali per la disabilità vengano parzialmente accantonate, anche dai nuclei più poveri, per affrontare emergenze assistenziali prossime o future.

Emendamento su soglia della componente reddituale

All'articolo 2, comma 7, eliminare il seguente periodo:

"ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi."

Testo risultante

7. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014.

Motivazioni

L'emendamento prevede l'eliminazione dal computo per la soglia reddituale delle provvidenze assistenziali erogate a titolo delle minorazioni civili peraltro già escluse dall'ISEE. A ben vedere l'emendamento, oltre a modificare il comma in senso equitativo e per evitare che vengano trattati meno favorevolmente i nuclei in cui sono presenti persone con disabilità, evita probabili contenziosi dall'esito prevedibile. Su meccanismo analogo si è pronunciata il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato con tre sentenze (n. 838, 841, 842) riguardo al ricorso in opposizione ad altrettante sentenze emesse dal TAR Lazio il 21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015).

La norma impugnata era allora il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 e cioè il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Consiglio di Stato, per le parti che qui sono rilevanti stabili di escludere dal computo

dell'Indicatore della Situazione Reddittuale i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" (art. 4, comma 2 lettera f); ciò significa tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc.).

Emendamento su agevolazioni alle imprese

All'articolo 8, comma 5, aggiungere alla fine il seguente periodo:

"Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68."

Testo risultante

Le agevolazioni di cui al presente articolo non spettano ai datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori ancorché non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. *Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro non in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge, e sono da considerarsi aggiuntive agli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68."*

Motivazione

In un contesto del mercato del lavoro in cui l'inoccupazione delle persone con disabilità rappresenta un fenomeno drammatico ed emblematico dell'esclusione sociale, in una situazione di debolezza del sistema dei centri per l'impiego e del collocamento mirato, in una situazione di diffusa elusione degli obblighi di assunzione, è opportuno cogliere ogni occasione per evitare la diffusione dell'evasione e per introdurre al contempo nuove forme di incentivo.

L'emendamento interviene in due direzioni. La prima condizionare i benefici previsti dal nuovo decreto legge per i datori di lavoro al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 68/1999 onde evitare che le nuove assunzioni ne dilazionino ulteriormente il rispetto. La seconda: ammettere il cumulo dei benefici del nuovo decreto legge con gli incentivi previsti dalla legge 68/1999 in modo da aumentare e rendere concorrenziale l'occupabilità delle persone iscritte alle liste speciali ex legge 68/1999.